

Pubblicato il 11/01/2017

N. 00010/2017 REG.PROV.CAU.

N. 03289/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2016, proposto da:

Soc. Cooperativa Sociale Amanthea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti **Massimiliano Mangano** e Giovanni Barraja, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

contro

il Comune di Mussomeli, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Soc. Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe;
- Soc. Cooperativa Sociale PUERI;
entrambe non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale di gara del 08.11.2016, comunicato telematicamente e per estratto in data 08.11.2016 e pubblicato all'Albo del Comune di Mussomeli il 10.11.2016, relativo all'affidamento del "Servizio di ampliamento periodo di apertura e prolungamento orario dell'Asilo Nido Comunale di via E. Mattei a Mussomeli", nella parte in cui la Società Il Pozzo di Giacobbe Cooperativa Sociale è stata ammessa alla gara con relativa attribuzione del punteggio ed è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria dell'appalto; della determina REG AREA n. 253 del 29.11.2016, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva

dell'appalto in favore dell'odierna controinteressata;

NONCHE' PER IL SUBENTRO

- previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove in ipotesi stipulato con la Coop Il Pozzo di Giacobbe, nell'esecuzione del servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preso atto che il Comune di Mussomeli e la parte controinteressata, sebbene ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Udito, alla camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017, il difensore della parte ricorrente, come da verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, la prima censura appare assistita da sufficienti profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo, in particolare, alla dedotta violazione degli artt. 89 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, atteso che il contratto di avvalimento, relativo al trasferimento all'ausiliato di un requisito di capacità tecnica, non indica – se non attraverso la riproduzione della clausola del disciplinare - le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, peraltro senza la previsione di un corrispettivo;

Ritenuto, pertanto, che:

- va accolta l'istanza cautelare;

- va fissata la data della discussione del ricorso nel merito;

- le spese della presente fase di giudizio vanno poste a carico del Comune intimato, mentre possono, in atto, essere compensate tra le parti private.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Fissa per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 marzo 2017, ore di rito.

Condanna il Comune di Mussomeli al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 800,00, oltre oneri accessori come per legge; compensa le spese tra le parti private.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Maria Cappellano

IL PRESIDENTE

Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)